

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 50-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del tribunale di Torre Annunziata

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, CHIAROMONTE, BENEDETTI,
MARTORELLI, RICCI, IMBRIACO, VALENZA e CALI'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il sostegno che quale relatore ho subito espresso sul disegno di legge di « Istituzione del Tribunale di Torre Annunziata », era motivato in gran parte dalla conoscenza diretta e « professionale » della situazione in cui versava e versa il Tribunale di Napoli.

Le disfunzioni, ormai croniche, dovute in gran parte alla notevole mole di lavoro accumulata a seguito del dilatarsi dei ben noti fenomeni di criminalità organizzata, nonché, parallelamente, il moltiplicarsi delle piccole e medie vertenze civilistiche, vengono ad inserirsi in un quadro generale di sviluppo « menomato », o di non sviluppo della vita napoletana.

A tutto questo si deve aggiungere che l'esuberanza del carico giudiziario viene ad innestarsi in strutture edilizie ampiamente defedate e presenti, peraltro, in siti del tutto inidonei a garantire ai cittadini quella normale possibilità di accesso agli uffici che rende meno arduo l'approccio con il « contenzioso ».

Non va trascurata, inoltre, nel complesso contesto di cui si è detto la necessità di ribadire la presenza dello Stato in un momento storico in cui la criminalità organizzata viene aggredita con decisione in ogni latitudine, sì da legittimare se non euroferiche previsioni, sicuramente, legittime e ragionevoli speranze.

Di qui il motivo di soddisfazione ulteriore per la istituzione di questo Tribunale che

si propone all'approvazione dell'Assemblea. In proposito deve essere sottolineato che il parere negativo espresso dalla 5^a Commissione permanente è da considerare superato a seguito della riformulazione del testo dell'articolo 2 (richiesta anche del parere espresso dalla 1^a Commissione) con la quale si è precisato che il provvedimento non importa copertura finanziaria, in quanto alla dotazione degli organici della istituita sede di tribunale il Ministero provvederà con le dotazioni attuali dei propri ruoli del personale.

Va, infine, ricordato che all'unanimità, favorevole il Governo, la Commissione ha approvato la proposta del senatore Gozzini di presentare all'Assemblea il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

approvando il disegno di legge che istituisce il nuovo tribunale con sede a Torre Annunziata,

rileva il carattere eccezionale di tale istituzione che si giustifica soltanto in rapporto con la gravità dell'aggressione criminale nella zona, e ribadisce la necessità e l'urgenza di procedere in tempi rapidi a una completa revisione delle circoscrizioni giudiziarie e della relativa distribuzione degli uffici e dei magistrati ».

FRANZA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

2 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, sottolinea preliminarmente l'esigenza di interventi organici per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie: misure particolari, seppur rispondenti ad esigenze meritevoli di apprezzamento, rischiano di sortire effetti alquanto limitati: in altri termini, appare non più differibile una reale razionalizzazione del sistema, alla luce anche dei provvedimenti legislativi recentemente definiti dal Parlamento, con specifico riguardo all'ampliamento della competenza pretorile.

Inoltre, la Commissione osserva che, in sede di merito, andrà approfondita la questione concernente l'allocazione territoriale del tribunale in parola, sulla base di criteri oggettivi.

Per quanto attiene poi l'articolo 2, la norma andrebbe riformulata esplicitando che la determinazione dell'organico del tribunale avviene nell'esercizio degli ordinari poteri già conferiti dall'ordinamento vigente al Ministro di grazia e giustizia, escludendo pertanto un eventuale ampliamento degli organici determinati dalla legge ordinaria mediante un mero atto amministrativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul testo dei proponenti

(Estensore COLELLA)

31 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere contrario in quanto nel testo mancano sia la quantificazione dell'onere sia la relativa, necessaria clausola di copertura finanziaria.

b) sul testo proposto dalla Commissione di merito

(Estensore CASTIGLIONE)

4 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito, preso atto della modifica introdotta nell'articolo 2, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

Si fa presente che il rappresentante del Tesoro ha ribadito la propria netta contrarietà sulla normativa in titolo in quanto da essa deriverebbero comunque oneri di carattere permanente per i quali non è prevista alcuna specifica forma di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

È istituito il tribunale di Torre Annunziata, nel distretto della corte d'appello di Napoli.

Il tribunale di Torre Annunziata comprende i mandamenti di Castellammare di Stabia, Gragnano, Ottaviano, Pompei, Sant'Anastasia, Sorrento, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del tribunale di Torre Annunziata sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

Gli affari civili e penali, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale di Torre Annunziata restano attribuiti alla cognizione del tribunale di Napoli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale di Torre Annunziata sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

Identico.